

I dipendente ammalato escluso dal rispetto delle fasce di reperibilità (ore 9-13 e 15-18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi) non deve essere assoggettato a controllo da parte dell'ente datore di lavoro.

La normativa in vigore (decreto ministeriale 206/2009, emanato in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 165/2001, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 69 del decreto legislativo 150/2009) ha escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza deriva da una delle seguenti fattispecie o circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Il decreto ha inoltre escluso dal predetto obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

Il perché delle esclusioni. Spiega Vincenzo Caridi, dirigente generale della Direzione centrale Risorse umane Inpdap: *“Le ipotesi di esclusione dall'obbligo di reperibilità sono motivate – come ha chiarito la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica - da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa e al fine di evitare una duplicazione di attività lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero si ha della malattia una conoscenza già acquisita”.*

E infatti le esclusioni di cui alle lettere da a) a d) si fondano sulla ricorrenza di patologie molto gravi che richiedono l'effettuazione di terapie salvavita o di determinate malattie per le quali l'amministra-

Alcuni chiarimenti da *Vincenzo Caridi*, capo della Direzione centrale Risorse umane

ASSENZE PER MALATTIA

IN CINQUE CASI NIENTE FASCE DI REPERIBILITÀ'

Fasce di reperibilità: ore 9-13 e 15-18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi.
Due condizioni per annullare la necessità del controllo.



zione ha già avuto conoscenza diretta (infortuni sul lavoro) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (lett. c) e d)) che prevedono malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi e/o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle competenti strutture mediche.

Ci vogliono i documenti. Per far scattare la causa di esenzione dell'obbligo di reperibilità sono necessarie due condizioni. *Precisa Caridi: “ Sono esattamente :1) il possesso da parte dell'amministrazione della specifica documentazione formale comprovante l'esistenza delle cause di esen-*

zione; 2) il certificato medico di malattia, giustificativo dell'assenza dal servizio, nel quale sia indicata la causa di esenzione. E si intende come tale l'attestazione del medico curante che la patologia dalla quale è affetto il dipendente rientra nel regime di esenzione e quindi non è necessario che il certificato medico contenga la diagnosi”.

Senza questa documentazione scattano di nuovo i controlli. Caridi sottolinea le due alternative ipotesi che in concreto si possono verificare: *“Nel caso in cui l'ufficio di appartenenza del dipendente malato sia già in possesso della suddetta documentazione formale e del certificato medico che indica la causa di esenzione, non deve essere chiesta la visita fiscale perché essendo già accertate le condizioni di esclusione dalla reperibilità, il controllo potrebbe risultare infruttuoso”.*

“Se invece l'ufficio interessato non sia ancora in possesso della suddetta documentazione, dovrà richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza, tenendo comunque conto delle eventuali esigenze funzionali ed organizzative così da valutare, in ragione della situazione concreta, la condotta da seguire”.

Nessuna sanzione. E se si volesse controllare chi è in regime di esenzione e costui fosse assente dal proprio domicilio e quindi il controllo andasse a vuoto? *“ Nessun problema – conclude Caridi – Una volta acclarata la mancanza dell'obbligo della reperibilità, l'impossibilità di svolgere il controllo non ha alcuna ricaduta sanzionatoria nei confronti dell'interessato, il quale, per la sua particolare situazione, è esente da qualsiasi responsabilità”.*